Domanda di approvazione di una modifica minore pubblicata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013.
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regolamento.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

"BRESAOLA DELLA VALTELLINA"

n. UE: IT-PGI-0217-01289 – 10.12.2014

DOP ( ) IGP (X) STG ( )

1. GRUPPO RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO

CONSORZIO DI TUTELA BRESAOLA DELLA VALTELLINA

Piazza Cavour 21

23100 – SONDRIO (ITALIA)

Tel. 0342 212736 - Fax 0342 515326

info@bresaoladellavaltellina.it

consorziotutelabresaolavaltellina@pec.it

Dichiarazione che comprova l'interesse legittimo del gruppo richiedente:

Il Consorzio di tutela associa 15 produttori certificati che rappresentano il 99% dell'intera produzione tutelata. Inoltre, in forza dell'incarico concessogli dall'Autorità nazionale, rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Consorzio svolge attività di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale della denominazione Bresaola della Valtellina IGP, a termini dell'art. 14 comma 15 Legge n. 526/1999.

Rappresentatività e competenze attribuite, comprovano l'interesse legittimo del Consorzio a presentare la presente richiesta di modifica del Disciplinare.

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3. VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA

☐ Descrizione del prodotto

☐ Prova dell'origine

☒ Metodo di produzione

☐ Legame

☐ Etichettatura

☐ Altro [da precisare]

4. TIPO DI MODIFICA

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

☐ Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. MODIFICA (MODIFICHE)

Descrizione della modifica: la richiesta ha per oggetto la modifica dell'articolo 4, secondo comma del Disciplinare, che attualmente è così formulato:

" La salagione è effettuata con metodo detto "a secco". Alla carne bovina vengono aggiunti cloruro di sodio e aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m., acido ascorbico e/o suo sale sodico. La soluzione salina si forma con il succo della carne."

e che si chiede venga così integrato:

" La salagione è effettuata con metodo detto "a secco". Alla carne bovina vengono aggiunti cloruro di sodio e/o spezie e/o piante aromatiche e/o aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m., acido ascorbico e/o suo sale sodico. La soluzione salina si forma con il succo della carne."….

Sintesi delle motivazioni della modifica: La modifica ha l'esclusiva finalità di adeguare il testo del Disciplinare all'evoluzione del significato giuridico del termine "aromi e/o aromi naturali", fermo restando che la ricettazione tradizionale e il metodo di elaborazione attuale della Bresaola della Valtellina IGP restano immutati. All'epoca della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'IGP, il termine "aromi e/o aromi naturali" veniva utilizzato in più ampia accezione rispetto a quella attuale anche in sovrapposizione concettuale-normativa rispetto ad altre sostanze aromatiche, quali spezie e piante aromatiche di fatto utilizzate per produrre la Bresaola della Valtellina IGP. Negli ultimi vent'anni, per quanto concerne il diritto alimentare, il mutato quadro di riferimento normativo si è progressivamente evoluto per cui gli aromi hanno progressivamente costituito una categoria normativa autonoma e indipendente rispetto a quella assai ampia delle spezie e delle piante aromatiche o comunque delle sostanze naturali dotate e utilizzate per le loro proprietà aromatiche e saporose. La precedente sovrapponibilità normativa-concettuale tra queste sostanze e categorie, pare destinata a venire meno definitivamente dal prossimo 14 dicembre 2014, con la completa applicazione in tutta Europa del reg. UE 1169/2011che andrà a riordinare la materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari in combinato disposto con il Reg. CE 1334/2008. L'esplicitazione del riferimento alle spezie e alle piante aromatiche, da

sempre utilizzati nella ricettazione nel tradizionale della Bresaola della Valtellina IGP ha dunque l'esclusiva finalità di coordinare il testo del disciplinare con l'evoluzione normativa di questi anni e comunque di evitare il sorgere di qualsivoglia dubbio interpretativo, ferma restando, come già illustrato, la necessità di mantenere intatto e immutato il tradizionale metodo di elaborazione.

La soluzione più idonea e congrua con il principio che ha dato origine alla stesura del Disciplinare ai fini della registrazione comunitaria, ed esplicitata nella presente richiesta di modifica è quella di lasciare inalterata la possibilità di utilizzo degli aromi naturali aggiungendo le diciture "e/o spezie" e "e/o piante aromatiche", al fine di garantire che resti inalterato il metodo di produzione che prevede l'utilizzo nella ricettazione di spezie, piante aromatiche e aromi naturali in combinazione o in alternativa tra loro.

Ragione per cui la modifica è da considerarsi minore.

La modifica richiesta del Disciplinare dell'IGP Bresaola della Valtellina, è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53 del Reg.(UE)1151/2012 in quanto non:

a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1;

c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

d) riguarda la zona geografica delimitata; o

e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.' (Art. 53, par.2, al Reg.(UE)1151/2012)

bensì costituisce un adeguamento del testo alla sopravvenuta evoluzione normativa del termine "aromi e/o aromi naturali", fermo restando che la ricettazione tradizionale e il metodo di elaborazione attuale della Bresaola della Valtellina IGP restano immutati.

6. VERSIONE AGGIORNATA DEL DISCIPLINARE (SOLO PER LE DOP E LE IGP)

Questa Amministrazione ha provveduto ad avviare la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicando la proposta di modifica della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 29.10.2014.

Il testo aggiornato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335